

Frammenti del *backstage*: del tradurre che è anche un po' tradire*

Domenico Dursi**

«Tradurre è un'arte: il passaggio di un testo letterario,
qualsiasi sia il suo valore, in un'altra lingua
richiede ogni volta un qualche miracolo¹».

SOMMARIO: 1. Il problema della traduzione. - 2. La traduzione giuridica e le sue peculiarità. - 3. Tra Oriente e Occidente: cenni sul ruolo del diritto romano. - 4. Spigolature di un confronto asimmetrico. - 5. Considerazioni conclusive.

1. Il problema della traduzione

Quando Alessandra di Martino mi ha prospettato l'ipotesi di contribuire al presente fascicolo monografico sul nuovo Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese, in ragione della mia partecipazione in qualità di co-curatore, alla traduzione in italiano del medesimo, ho aderito immediatamente e con entusiasmo, senza riflettere sui rischi che la proposta avrebbe comportato. Si trattava, infatti, di affrontare tematiche proprie della comparazione giuridica sul terreno dei comparatisti e, in qualche modo, rivolgendosi principalmente loro. Non sfugge, infatti, come il tema oggetto di queste riflessioni riguardi assai da vicino problematiche concernenti la traduttologia giuridica, da sempre oggetto d'attenzione dei comparatisti, se non vera e propria 'questione chiave' di questi studi² – come dimostrano i convegni ad essa dedicati a partire, da quel che mi consta, almeno dal 1986³ per merito dell'*Académie Internationale de Droit Comparé* – ma sottoinsieme della più ampia scienza traduttologica.

Per vero, anche i romanisti spesso si sono trovati al cospetto dei problemi di traduzione di testi giuridici. Basti pensare, al riguardo, che negli ultimi anni, due importanti progetti hanno avuto ad oggetto la traduzione dei testi del Digesto, l'uno

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

** Per la stesura di questo lavoro mi sono avvalso dell'aiuto della amica carissima Prof.ssa Huang Meiling, con la quale abbiamo rievocato quelle giornate di intenso lavoro e che mi ha fornito un prezioso supporto anche per i caratteri cinesi. Un aiuto importante per i caratteri cinesi mi è stato offerto anche dalla dott.ssa Yuze You e dal dott. Yuzhi Xu cui pure va un sincero ringraziamento.

¹ I. Calvino, *Tradurre è il vero modo di leggere un testo*, in M. Barenghi (a cura di), *Saggi 1945-1985*, II, Milano 1995, p. 1826.

² Sul punto, diffusamente, V. Jacometti - B. Pozzo, *Traduttologia e linguaggio giuridico*, Milano 2018, p. 94 ss.

³ Si tratta di un convegno svoltosi a Sidney i cui atti sono stati, poi, pubblicati in diverse sedi.

nella prospettiva del mosaico giustiniano, l'altro in quello della valorizzazione dell'apporto del pensiero dei singoli giuristi dai quali quei testi erano stati tratti per la composizione del disegno giustiniano⁴.

D'altra parte, già Gino Gorla evidenziava come nella traduzione giuridica si rendesse necessaria la confluenza della prospettiva giuridico-comparatista con quella storica⁵, in quanto è il divenire del linguaggio giuridico che consente di cogliere il significato e il valore che talune parole hanno acquisito o perduto nel tempo e di comprendere le ragioni delle difficoltà di traduzione cui ci si trova di fronte. Ed è pur vero che, in anni ormai lontani, Giovanni Pugliese⁶ sosteneva come lo studio della storia giuridica fosse di per sé una comparazione, tanto con il diritto attuale, quanto tra i diritti delle varie fasi storiche considerate, e aggiungeva che «uno studio comparatistico in senso stretto, se rimane circoscritto al livello del diritto positivo vigente, risulta monco e fondamentalmente sterile nella sua pura meccanicità, mentre, se è integrato con la storia (e [...] quindi con il diritto romano), permette di capire le ragioni e il valore delle differenze, come delle somiglianze, tra i sistemi giuridici considerati». Più recentemente, anche Massimo Brutti ha avuto modo di sottolineare, per così dire, la comunanza di obiettivi tra il comparatista e lo storico del diritto, da individuarsi nella ricerca di connessioni teoriche tra diritti posti a confronto in un caso nel presente, nell'altro tra diritti del presente e quelli del passato⁷.

Non può trascurarsi, ad ogni modo, come gli specialismi spesso rendano assai arduo cimentarsi con metodi e strumenti di discipline che, pur contigue, presentano autonomi statuti epistemologici. Consapevole, dunque, dei pericoli, ho riflettuto a lungo sul taglio da dare al contributo, onde evitare di apparire, quanto meno, fuori luogo. L'esito delle riflessioni è stato, per l'appunto, quello di dedicare questo spazio alle ragioni per le quali la traduzione di questo codice sia opera di una romanista e sia stata curata da tre romanisti (benché come noto, Antonio Masi, pur nascendo

⁴ Mi riferisco al progetto di traduzione del Digesto iniziato da Sandro Schipani e ora proseguito da Antonio Saccoccio e Aldo Petrucci e al progetto *Scriptores Iuris Romani*, oggetto di un *ERC Advanced Grant*, diretto da Aldo Schiavone e al quale ho avuto l'onore di partecipare. Sui problemi di traduzione delle fonti giuridiche latine nelle principali lingue europee si veda J.H. Michel, *Sur la traduction des sources*, in S. Schipani – N. Scivoletto (a cura di), *Atti del convegno internazionale «Il latino del diritto»* (Perugia 8-10 ottobre 1992), Roma 1994, 293 ss.; più recentemente, si veda S. Schipani, *Il latino del diritto nella costruzione della identità dell'Europa*, in *Studi in onore di R. Martini*, III, Milano 2009, p. 517 ss., part. p. 529 ss. Sulla traduzione in francese del Digesto, recentemente C. Combette *Traduire l'intraduisible. La traduction du Digeste par Henri Hulot*, in M. Bassano – W. Mastor (dir.), *Justement traduire. Les enjeux de la traduction juridique (histoire du droit, droit comparé)*, Toulouse 2020, p. 57 ss.

⁵ G. Gorla, v. *Diritto comparato*, in *ED*, XII, Milano 1964, 928 ss.; ora, analogamente, V. Jacometti – B. Pozzo, *op. cit.*, p. 2 e p. 18 ss.

⁶ G. Pugliese, *Il significato dell'insegnamento del diritto romano oggi*, in *Romanitas* 9 (1971) p. 449 ss., ora in Id., *Scritti giuridici scelti. Diritto romano*, III, Napoli 1985, p. 413, da cui si cita.

⁷ M. Brutti, *Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica* in M. Brutti-A-Somma (eds), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico. Global Perspectives on Legal History*, Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication, Frankfurt am Main, <http://dx.doi.org/10.12946/gplh11>.

romanista, sia stato per molti anni ordinario di diritto privato) e alla descrizione di alcuni momenti della traduzione, che ho avuto il privilegio di osservare nel suo farsi e di partecipare anche alle discussioni con l'autrice, Huang Meiling, ordinaria di diritto romano presso la Zhongnan University of Economics and Law, e gli altri curatori, Oliviero Diliberto e Antonio Masi, appunto, volte all'individuazione delle forme che, pur rispettose del testo cinese, fossero più consone per il lettore italiano.

Tutto ciò spiega, almeno in parte, il senso del titolo di questo mio contributo, nella consapevolezza che, per dirla con Umberto Eco, tradurre altro non significhi che «dire quasi la stessa cosa»⁸. L'ampiezza del quasi, in effetti, dipende da processi di negoziazione – ciò in cui per l'insigne semiologo si concretizza la traduzione – in virtù dei quali «per ottenere qualcosa si rinuncia a qualcosa d'altro – e alla fine le parti in gioco dovrebbero uscirne con un senso di ragionevole e reciproca soddisfazione alla luce dell'aureo principio per cui non si può avere tutto»⁹.

Nel caso di specie, la 'negoziazione' ha avuto come parti, la traduttrice, che di volta in volta, sui singoli articoli proponeva le possibili alternative e i curatori del volume che in un serrato confronto cercavano di individuare le formule più adeguate, la cui scelta definitiva era pur sempre rimessa alla traduttrice.

Per vero, il problema della traduzione ha attraversato i millenni. Già Cicerone nel *de optimo genere oratorum* spiegava che nel procedere alle traduzioni di Eschine e Demostene dal greco al latino non aveva ritenuto necessario tradurre parola per parola, quanto piuttosto preservare i caratteri e l'efficacia espressiva delle parole¹⁰; sulla stessa lunghezza d'onda, secoli dopo, S. Girolamo, protettore dei traduttori, insegnava come nella traduzione non bisognasse procedere *verbum e verbo sed sensum exprimere de sensu*¹¹, non dunque, una trasposizione terminologica dei lemmi, quanto piuttosto una trasformazione morfologica di un testo in un altro, avendo cura, però, di mantenere il significato complessivo quanto più aderente all'originale¹². In tutto ciò si coglie un ulteriore aspetto, evidenziato, tra gli altri, da Emilio Betti con precipuo riguardo alla traduzione di testi filosofici, e cioè che l'attività di traduzione implica necessariamente quella di interpretazione¹³. A questa impostazione si contrapponeva

⁸ Il riferimento, evidentemente, è a U. Eco, *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*, Milano 2010, p. 16.

⁹ U. Eco, *op. cit.*, p. 24

¹⁰ Cic. *de opt. gen. or.* 5,14: *Sed cum in eo magnus error esset, quale esset id dicendi genus, putavi mihi suscipiendum laborem utilem studiosis, mihi quidem ipsi non necessarium. [14] Converti enim ex Atticis duorum eloquentissimorum nobilissimas orationes inter seque contrarias, Aeschinis et Demosthenis; nec converti ut interpres, sed ut orator, sentiis isdem et earum formis tamquam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus non verbum pro verbo necesse habui reddere, sed genus omne verborum vimque servavi. Non enim ea me adnumerare lectori putavi oportere, sed tamquam appendere.*

¹¹ Ep. 57,5.

¹² Analogamente V. Frosini, *Traduzione e interpretazione dei testi giuridici nel pensiero di Emilio Betti*, in V. Frosini-F. Riccobono (a cura di), *L'ermeneutica giuridica di Emilio Betti*, Milano 1994, p. 73.

¹³ E. Betti, *Per Una traduzione italiana della fenomenologia e della logica di Hegel*, in RIL 57.2 (1941-42) p. 367 ss., ora in Id., *Diritto metodo ermeneutica*, Milano 1991, p. 237 ss., part. p. 240, da cui si cita.

Benedetto Croce proprio in una recensione¹⁴ allo scritto bettiano da cui abbiamo tratto la citazione. In particolare, ad avviso dello stesso Croce, i testi filosofici dovevano essere tradotti alla lettera, altrimenti si sarebbe variato e, proseguiva, «se interviene l'interpretazione che è di necessità giudizio, implicito e frammentario che sia, si abbozza una nuova filosofia e non si rende il testo».

È appena il caso di segnalare che Betti medesimo replicò¹⁵ alla presa di posizione crociana nella sua *Teoria generale dell'interpretazione*, ove sottolineava come la traduzione fosse un'«interpretazione riproduttiva» e come, nella sostanza, poiché la traduzione implica la comprensione del testo, questa fosse impossibile in assenza di attività interpretativa¹⁶.

2. La traduzione giuridica e le sue peculiarità

La traduzione, dunque, in quanto tale è irta di insidie e – in linea di massima – quella giuridica è assai più insidiosa per ragioni di immediata evidenza: in primo luogo, nel lessico giuridico, quasi mai le parole sono fungibili tra loro e, pertanto, di volta in volta si rende necessario individuare i lemmi che meglio esprimano il portato normativo dei singoli articoli. E già, sotto questo profilo, si è acutamente posto in rilievo come non sempre sia possibile trovare nella lingua di destinazione il significante che perfettamente esprima un certo significato. Così, ad esempio, Rodolfo Sacco¹⁷ evidenziava come ogni lingua fosse dotata di un bagaglio terminologico idoneo a descrivere solo il diritto del Paese in cui quella lingua è parlata: sotto questo profilo, lo studioso mostrava come l'espressione inglese *equitable interest* esista in quanto il diritto inglese prevede degli *equitable interests* e come non vi siano equivalenti espressioni nelle altre lingue. Non solo. Egli notava, altresì, come la traduzione di una parola in un'altra sia possibile in quanto esse esprimano lo stesso concetto, ma – proseguiva – i concetti creati da un legislatore di un certo sistema, non necessariamente corrispondono ai concetti elaborati per un altro sistema. In tal senso, risulta difficile trovare il lemma francese per rendere *agent*, *estoppel*, *executor*. Ancora. L'idea inglese di *contract* non troverebbe equivalenti in francese, in quanto il concetto francese di contratto non contemplerebbe l'idea di *consideration*. In altre parole, l'assonanza linguistica, figlia delle comuni radici etimologiche delle parole,

¹⁴ B. Croce, *Rec. a E. Betti, Per una traduzione italiana della Fenomenologia e della logica di Hegel*, in *Quaderni della critica* 13 (1949) p. 88.

¹⁵ Si sofferma su questa polemica Frosini, *op. cit.*, p. 67 ss.

¹⁶ E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, rist. Milano 1990, p. 662.

¹⁷ R. Sacco, *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica* 4 (2000) p. 125 ss. consultabile al link http://www.arsinterpretandi.it/wp-content/uploads/2000/att_sacco.pdf.

non implica la coincidenza di regole e classi di situazioni cui si riferiscono i concetti giuridici¹⁸.

D'altra parte, il problema potrebbe porsi anche con riferimento a una stessa lingua, all'interno della quale possono sussistere più linguaggi giuridici, ove essa sia impiegata per le esigenze di diversi sistemi giuridici. In tal senso, si è evidenziato come il *Besitz* dei tedeschi e degli svizzeri non sia il *Besitz* degli austriaci, in quanto quest'ultimo implica non soltanto il controllo del soggetto sulla cosa, ma altresì l'intenzione di essere proprietario del bene. Sacco, alla luce di queste considerazioni, poneva in rilievo come – secondo un'impostazione certo non isolata tra gli studiosi – «saremmo, dunque, tentati di credere che la traduzione giuridica dei testi è impossibile e illegittima». E, tuttavia, proseguiva rilevando come i giuristi traducano in molte occasioni e in diversi contesti. Ciò posto, pur nelle difficoltà evidenziate, egli individuava nell'elasticità della lingua le condizioni di possibilità della traduzione giuridica¹⁹.

2.1. Orbene, alle difficoltà testé accennate, nel caso della traduzione del codice civile della Repubblica Popolare Cinese se ne aggiungono di ulteriori, anche abbastanza evidenti. Senza volersi eccessivamente dilungare sul punto, si pensi già solo alla profonda diversità che esiste tra un sistema linguistico logografico, come quello cinese, e il nostro sistema, invece, tipicamente alfabetico²⁰. Al riguardo, infatti, si pongono – come pure è stato sottolineato con riferimento alla traduzione di un testo giuridico scritto in caratteri ideografici²¹ – diversi ordini di problemi: in primo luogo, occorre procedere alla decifrazione dei caratteri, quindi occorre stabilirne il significato nel contesto; poi si devono individuare vocaboli equivalenti; occorre, giunti a questo punto, trasporre il testo in una diversa sintassi; infine, bisogna procedere alla conversione in una diversa logica giuridica.

Con specifico riferimento al cinese, poi, è stato osservato che le parole non corrispondono a nozioni, ma evocano immagini e che, più in generale, la lingua cinese, composta di emblemi vocali e grafici, mira non ad esprimere idee o alla chiarezza di concetti e, dunque, a rispondere a esigenze di ordine intellettuale, quanto piuttosto ad esprimere valori concreti e a «non lasciar diminuire il potere affettivo e pratico, che appartiene a ogni parola, in quanto sentita come emblema»²². In effetti,

¹⁸ R. Sacco, *Aperçu historique et philosophique des relations entre droit et traduction*, in M. Cornu – M. Moreau (dir.), *Traduction du droit et droit de la traduction*, Paris 2011, p. 13 ss.; in tal senso anche V. Jacometti – B. Pozzo, *op. cit.*, p. 97.

¹⁹ R. Sacco, *Lingua*, cit., p. 129 ss.; spunti analoghi in V. Jacometti – B. Pozzo, *op. cit.*, p. 77 s.

²⁰ Da ultimo, evidenzia siffatte difficoltà, A. Saccoccio, *Tradurre istituti, veicolare concetti. Resistenze e aggiustamenti dogmatici nel Codice civile cinese* in *Codex. Rivista romanistica di studi giuridici, politici e sociali* 3 (2022) p. 164.

²¹ V. Frosini, *op. cit.*, p. 73.

²² M. Granet, *Il pensiero cinese*, Milano 2004⁴, p. 28 ss., part. p. 33.

se è vero – come perspicuamente rilevato²³ – che il cinese si caratterizza per un'importante capacità evocativa di immagini e per una forte polisemia, d'altra parte in essa sono dominanti le sfumature, essendo «una lingua più letteraria, anzi poetica», il che determina non poca distanza con i tecnicismi giuridici occidentali quando si deve affrontare un lavoro di traduzione.

La profonda diversità linguistica, peraltro, è forse il segno più tangibile di millenni di Storia in cui i rapporti tra le due estremità dell'Eurasia – pur presenti e noti anche grazie a rinvenimenti archeologici – sono stati, nella sostanza, sporadici, al punto che ricordiamo quasi alla stregua di pionieri dell'umanità i pochi europei – penso a Marco Polo e a Matteo Ricci – che costruirono relazioni con il Celeste Impero, portatore di un'avanzatissima e raffinatissima cultura.

Più nello specifico e prescindendo dalla enigmatica vicenda della fondazione della città cinese di Liqian, che, secondo taluni, sarebbe stata fondata da legionari romani sfuggiti ai Parti a seguito della rovinosa sconfitta delle truppe del triumviro Licinio Crasso nel 53 a.C.²⁴, è assai plausibile come tra l'antica Cina e l'impero romano vi fossero solo rapporti commerciali indiretti, per lo più mediati dai Parti. In particolare, Plinio il Vecchio (*nat. hist.* 6,54; 12,2; 21,11)²⁵ fa riferimento, in più luoghi, ai Seri, antica popolazione nota per la produzione della seta e, nell'elogiare l'eleganza di tale tessuto, l'autore pare collocare i luoghi di provenienza di questo oltre l'India e il fiume Indo. Lo stesso Seneca (*de ben.* 7.9.5)²⁶ racconta di vesti di seta, che

²³ M. Timoteo, *Fare cose con gli emblemi. Termini e categorie del nuovo diritto civile cinese*, in M. Graziadei – B. Pozzo (a cura di), *Categorie e terminologie del diritto nella prospettiva della comparazione*, Milano 2015, p. 253.

²⁴ Su questa vicenda ad oggi difficile da provarsi, si rinvia a H.H. Dubs, *An Ancient Military Contact Between Romans and Chinese*, in *American Journal of Philology* 42 (1941) p. 322 ss.; Id., *A Roman city in Ancient China*, Londra 1957; M. Bussagli, *Asia centrale e mondo dei nomadi*, in M. Bussagli - L. Petech - N. Muccioli, *Asia centrale e Giappone*, Torino 1970, p. 65 ss.; R. Adinolfi, *I rapporti tra l'Impero romano e la Cina antica*, Napoli, 1977, p. 1 ss.; più recentemente, P. Catalano, *Popolo e legioni tutto e parti di una costituzione popolare (a proposito della convergenza di romani e cinesi a Liqian)*, in *ReA* 36 (2015) p. 157 ss. Da ultimo, sulla questione è intervenuto R. Cardilli, (*Lijian/Liqian*). *Una città romana in Cina. Il problema giuridico del rapporto tra impero e città*, in R. Cardilli – L. Formichella – S. Porcelli – Y. O. Stoeva (a cura di), *Chang'An e Roma. Eurasia e Via della seta. Diritto, società, economia*, Milano 2019, p. 45 ss., ora in R. Cardilli – S. Porcelli, *Introduzione*, cit., p. 47 ss., il quale si esprime nel senso della plausibilità dell'ipotesi anche alla luce di una epigrafe latina, presumibilmente da attribuire a un legionario, rinvenuta a Kara Kamar in Uzbekistan.

²⁵ Pl. *Nat. Hist.* 6.54: *Primi sunt hominum qui noscantur Seres, lanicio silvarum nobiles, perfusam aqua depectentes frondium canitiem, unde geminus feminis nostris labos redordiendi fila rursusque texendi: tam multiplici opere, tam longinquo orbe petitur ut in publico matrona traluceat. Seres mites quidem, sed et ipsi feris similes coetum reliquorum mortalium fugiunt, commercia expectant.*; 12.2: *quo magis ac magis admirari subit his a principis caedi montes in marmora, vestes ad Seras peti [...];* 21.11: *[...] transiere deinde ad rosaria, eoque luxuria processit, ut non esset gratia nisi mero folio sutilibus, mox petitis ab India aut ultra Indos. lautissimum quippe habetur e nardi folio eas dari aut veste Serica versicolori, unguentis madida. hunc habet nonissime exitum luxuria feminarum.*

²⁶ Sen. *de ben.* 7.9.5: *Videō sericas vestes, si vestes vocandae sunt, in quibus nihil est, quo defendi aut corpus aut denique pudor possit, quibus sumptis parum liquido nudam se non esse iurabit. Hae ingenti summa ab*

giungevano a Roma, a prezzi elevatissimi, da luoghi sconosciuti agli stessi mercanti romani.

Una fonte cinese, *La storia degli Han posteriori (Hou Hanshou)* narra che Roma desiderava intraprendere rapporti diplomatici con la Cina, ma che i Parti, per mantenere il sostanziale monopolio del mercato della seta, vi si opponevano. Dalla stessa fonte si apprende, peraltro, come una delegazione romana nel 166 d.C., sotto Marco Aurelio, sarebbe stata ricevuta dall'imperatore cinese Hengdi (Zhi Liu)²⁷.

Nell'Alto Medio Evo, poi, in Cina giunse l'eresia nestoriana che favorì senz'altro contatti tra Oriente e Occidente. Fu, però, lungo la Via della Seta, nel Basso Medio Evo, che si stabilirono i primi rapporti diretti, per lo più tra mercanti, ma anche per opera di primi missionari francescani. Questi scambi consentirono una maggiore reciproca conoscenza tra questi due mondi e l'arrivo in Occidente di alcune importanti conquiste della civiltà cinese, come la polvere da sparo, la porcellana, la cartamoneta. Ancora, tuttavia, restava centrale il tramite della Persia e del mondo arabo nei rapporti tra i due estremi dell'Eurasia.

Rapporti più profondi si svilupparono grazie alla penetrazione dei Gesuiti tra il '600 e il '700, i quali ebbero modo di conoscere nella Cina governata dalla dinastia Ming una civiltà che si era sviluppata prima del mondo raccontato dalla Bibbia. I rapporti, successivamente, si raffreddarono, per riprendere in epoche a noi assai più vicine. Non è questa, ovviamente, la sede per approfondire i rapporti tra Cina ed Europa nei millenni, ma da quanto si è segnalato per cenni, si coglie come le relazioni, pur esistenti e sviluppatesi lungo percorsi carsici, furono in realtà del tutto occasionali.

Ciò, evidentemente, ha determinato profondissime e radicatissime diversità già a partire dalle più basilari categorie di ragionamento per giungere anche al diritto che si è sviluppato per millenni al di fuori della cosiddetta *Western Legal Tradition*. In questi casi, come noto, poiché si ha riguardo a linguaggi giuridici di ordinamenti basati anche su sistemi valoriali radicalmente diversi, non si può escludere il rischio della intraducibilità di taluni lemmi, cioè, per utilizzare un'efficace affermazione, «il traduttore deve imparare a non tradurre»²⁸. Ma nel caso cinese, almeno nell'ultimo secolo, il diritto romano ha svolto un ruolo centrale nell'avvicinare i due mondi.

ignotis etiam ad commercium gentibus accersuntur, ut matronae nostrae ne adulteris quidem plus sui in cubiculo, quam in publico ostendant.

²⁷ Su tutto ciò si vedano G. Bertuccioli - F. Masini, *Italia e Cina*, Roma-Bari 1996, p. 3 ss.; L. Viganoni (a cura di), *Italia - Cina. Un incontro di lunga durata*, Roma 2008, p. 35 ss. Più recentemente, F. Mignini, *Europa e Cina*, Macerata 2020, p. 15 ss.

²⁸ R. Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, Torino 1979, p. 40 ss.; analogamente V. Jacometti - B. Pozzo, *op. cit.*, p. 110.

3. Tra Oriente e Occidente: cenni sul ruolo del diritto romano

Dobbiamo, ora, sia pur rapidamente, soffermarci sulle diverse tappe attraverso le quali il diritto romano è approdato in Cina, in qualche modo contaminando il sistema di regole del vivere civile già esistente, e avvicinando notevolmente quella millenaria tradizione alla *Western Legal Tradition* e, in definitiva, rendendo possibile la comunicazione tra i due sistemi e, in ultima istanza, la traduzione in italiano del nuovo codice.

Una necessaria premessa. La Cina, prima dell'incontro con il diritto romano, aveva sviluppato, come si accennava, un proprio sistema di regole – scritte sin dalle epoche più risalenti, almeno a partire dal 536 a.C. – elaborato nel confronto tra i legisti, che vedevano nella norma giuridica il fulcro dell'azione di governo e l'impostazione confuciana, in virtù della quale la regolamentazione sociale doveva basarsi su regole di natura etica e il diritto avrebbe svolto solo una funzione vicariante. Sotto la dinastia Tang si pervenne financo alla prima elaborazione di 2 codici, che, però, contemplavano per lo più norme sull'amministrazione e norme sul diritto penale, in quest'ultimo caso ordinate anche con un notevole sforzo sistematico, al punto da potersi intravedere una distinzione tra una parte generale del diritto penale e una parte speciale del medesimo²⁹. Certo è che il sistema 'giuridico' cinese era dotato di notevole prestigio in estremo Oriente, tanto da essere imitato dai Paesi limitrofi³⁰.

Probabilmente il mondo cinese aveva manifestato una certa curiosità verso il diritto romano almeno dal tempo di Marco Polo se, fin dalle prime pagine del Milione³¹, possiamo leggere come il Gran Khan chiedesse al mercante veneziano dell'imperatore «e che signore era, e di sua vita e di sua *iustitia*». In altre parole, l'imperatore cinese mostrava interesse per la dimensione politica e giuridica di Roma³².

È pure plausibile che anche le missioni dei gesuiti portarono a una qualche conoscenza del diritto romano nel mondo cinese: pur non essendovi molte certezze al riguardo, sappiamo che il gesuita bresciano Giulio Aleni nelle sue opere scritte in cinese ebbe modo di fornire ai suoi lettori informazioni sul diritto occidentale e altrettanto può dirsi con riferimento all'opera del gesuita tridentino Martino Martini,

²⁹ S. Porcelli, *Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema*, in *Bidr* 110 (2016) p. 254 ss., ora in R. Cardilli – S. Porcelli, *Introduzione al diritto cinese*, Torino 2020, p. 3 ss.

³⁰ L. Colangelo, *L'introduzione del diritto romano in Cina: evoluzione storica e recenti sviluppi relativi alla traduzione e produzione di testi e all'insegnamento*, in *ReA* 36 (2015) p. 176.

³¹ M. Polo, *Il Milione*, Milano 1975, p. 3 ss.

³² In tal senso S. Schipani, *v. Diritto romano in Cina*, in *XXI secolo. Norme e idee. Istituto dell'Enciclopedia Italiana*, Roma 2009, *online*, consultabile al seguente link: https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-romano-in-cina_%28XXI-Secolo%29/. Su questi aspetti spunti anche in Id., *Fondamenti romanistici e diritto cinese (riflessioni su un comune lavoro nell'accrescimento del sistema)*, in *Bidr* 110 (2016) p. 7 ss.

al quale pare si debba la prima traduzione in cinese dei sintagmi *ius gentium* e *ius naturale*³³.

Certo è invece che la presenza dei portoghesi a Macao, a partire dal 1557 determinò che nell'isola fosse impiantato il sistema romanistico. Nella Cina continentale, invece, la regolamentazione dei rapporti privati era per lo più ancora rimessa ai riti e alla visione equitativa di matrice confuciana³⁴.

Il momento a partire dal quale, invece, possiamo con qualche certezza ricondurre l'attenzione verso il diritto romano, è da individuare nei primi anni del '900, regnante la dinastia Qing. Siamo in un torno di tempo nel quale in Germania è entrato da pochissimo in vigore il BGB, sancendo definitivamente la fine della vigenza del diritto romano in Europa. Ma, anche in estremo Oriente, è da poco entrato in vigore il codice civile giapponese: siamo nel 1898. Esso, pure, recepiva il sistema romanistico³⁵ e non a caso era stato preceduto dall'istituzione della prima cattedra di diritto romano presso l'università imperiale di Tokio nel 1874, in quanto tra i giuristi si era diffusa la convinzione che per comprendere il diritto dell'Europa moderna sarebbe stato necessario comprendere a fondo il diritto romano³⁶.

In questa temperie culturale e ideologica, nel 1902 il governo imperiale cinese decise di inviare una delegazione di giuristi in Occidente, i quali da quest'esperienza ricavarono la medesima convinzione dei colleghi giapponesi appena ricordata e cioè che per comprendere il diritto europeo fosse necessario conoscere il diritto romano. A tal riguardo, formularono un'espressione, poi divenuta celebre: Yanbicheng Roma³⁷. Da questa constatazione, inoltre, trasse una spinta ulteriore il processo di codificazione avviatosi in quel torno di anni. Peraltro, la consapevolezza acquisita

³³ Sul punto, si vedano E. Raini, *La traduzione dalle lingue europee al cinese: l'introduzione dei diritti stranieri*, in *ReA* 36 (2015) p. 211 ss., part. p. 214-218; L. Colangelo, *La ricezione del sistema giuridico romanistico e la relativa produzione di testi in Cina all'inizio del XX secolo: le fonti del diritto romano in due dei primi manuali in lingua cinese*, in *Bidr* 110 (2016) p. 196; peraltro, è noto che lo stesso Matteo Ricci avesse appreso i fondamenti del diritto romano proprio nell'*Urbe*. In tal senso, S. Schipani, *Fondamenti*, cit., p. 34.

³⁴ M. Timoteo, *Il contratto in Cina e in Giappone nello specchio dei diritti occidentali*, Padova 2004, p. 39. Su questi aspetti si vedano anche Yang Zhenshan, *La tradizione filosofica del diritto romano e del diritto cinese antico e l'influenza del diritto romano sul diritto cinese contemporaneo*, in L. Formichella – G. Terracina – E. Toti (a cura di), *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. Contributi*, Torino 2005, p. 29 ss. A. Andreini, *Alcune considerazioni sulla natura del pensiero giuridico cinese antico*, in *Sulla via del Catai* 8 (2015) p. 9 ss.; G. Ajani- A. Serafino-M. Timoteo, *Trattato di diritto comparato. Diritto dell'Asia Orientale*, Torino 2007; più di recente, R. Cavalieri, *Il diritto cinese: un'evoluzione millenaria*, in *Sulla via del Catai* 8 (2015) p. 29 ss. Più in generale, per un quadro di sintesi della storia della scienza giuridica in Cina, si veda He Qinhua, *An outline history of legal science in China*, Hong Kong 2016.

³⁵ S. Schipani, v. *Diritto*, cit., online.

³⁶ Norio Kamiya, *Aspetti e problemi della storia giuridica in Giappone: la ricezione del diritto cinese e del sistema romanista* in *Index* 20 (1992) 375.

³⁷ Huang Meiling, *Yanbicheng Roma (言必称罗马): i fondamenti romanistici del diritto civile cinese*, in *Bidr* 110 (2016) p. 241 ss.; sulle vicende della spedizione, si veda anche Colangelo, *L'introduzione*, cit., p. 194.

dagli alti funzionari della dinastia Qing in Occidente, avrebbe determinato di lì a breve l'istituzione della prima cattedra di diritto romano. Per vero, già qualche anno prima, nel 1895, anno della sua fondazione, la Tianjin West School aveva inserito nel piano formativo, un corso obbligatorio di diritto romano; nel medesimo Ateneo nel 1905, nell'ambito di un corso triennale di giurisprudenza, era previsto al primo anno un corso obbligatorio di diritto romano di due ore settimanali, che si estendeva in entrambi i semestri. Un vero e proprio salto di qualità, tuttavia, si ebbe solo a seguito della deposizione dell'«ultimo imperatore»: infatti, nei decreti relativi ai piani di studio universitari del 1912-1913, il Ministero dell'Istruzione della Cina ormai repubblicana aveva incluso l'insegnamento del diritto romano tra le 15 materie obbligatorie per il conseguimento del titolo di studio. La situazione restò immutata fino al 1930, allorché ulteriori decreti ministeriali resero facoltativi i corsi di diritto romano³⁸. Come è stato evidenziato da Huang Meiling³⁹, la diffusione del diritto romano in Cina fu uno dei frutti di quel movimento culturale che ebbe quale obiettivo l'introduzione degli studi occidentali in Oriente, fenomeno già verificatosi, con qualche anno di anticipo, in Giappone⁴⁰, il che, come vedremo, ebbe importanti riflessi anche in Cina. Negli stessi anni, d'altra parte, il diritto romano fu anche il pungolo di diversi tentativi di codificazione, fino al codice varato dal *Guomindang* del 1931 e oggi in vigore a Taiwan.

Interessante, al riguardo, la valutazione formulata sul codice e sulla produzione legislativa cinese di quegli anni da parte di Roscoe Pound⁴¹, nominato nel 1948 consigliere del Ministero della Giustizia cinese. L'insigne giurista evidenziava come il codice fosse l'esito maturo di un'epoca di continuo sviluppo, dovuto all'insegnamento del diritto romano sulla base della codificazione di Giustiniano nelle Università italiane del XII secolo. Egli, poi, proseguiva affermando come fosse «una forte testimonianza della permanente vitalità della tradizione giuridica romana che lo sviluppo giuridico dell'Estremo Oriente segua le impronte del moderno diritto romano piuttosto che del diritto inglese o angloamericano. Invero, il diritto romano moderno, fortemente sistematico, con la sua abbondante dottrina scientifica, è molto più adatto a Paesi che devono passare rapidamente da un corpo di tradizioni e consuetudini etiche e da un controllo sociale indifferenziato a un corpo di diritto moderno che non il diritto inglese ed angloamericano relativamente non sistematico».

Questa attenzione verso il diritto romano ebbe una battuta d'arresto intorno agli anni '50, gli anni del «nichilismo giuridico», allorché una lettura meccanicistica del marxismo aveva indotto i gruppi dirigenti della neonata Repubblica Popolare Cinese a considerare l'antico *ius* e la tradizione giuridica cui esso aveva dato vita come

³⁸ L. Formichella, *Fondamenti romanistici e insegnamento del diritto cinese*, in *Bidr* 110 (2016) p. 224 ss.

³⁹ Huang Meiling, *Yanbicheng Roma*, cit., p. 242.

⁴⁰ S. Porcelli, *Diritto*, cit., part. p. 269 ss.

⁴¹ R. Pound, *Roman Law in China*, in *L'Europa e il diritto romano. Studi in memoria di Paolo Koschaker*, I, Milano 1954, p. 441 ss.

contrario allo spirito della Rivoluzione socialista, in quanto espressione più tipica dell'individualismo borghese. Una tale impostazione, certamente aderente al «diritto romano borghese»⁴², quello cioè elaborato a partire dalle fonti romane nell'Europa delle rivoluzioni borghesi e dei codici, per vero, come ha dimostrato in un celebre lavoro Francesco De Martino⁴³, non appare idonea a descrivere il 'diritto romano dei romani'⁴⁴.

Un lento, ma progressivo 'ritorno' al diritto romano si ebbe alla fine degli anni '70 con l'inaugurazione della politica di riforma e di apertura che, del resto, ha posto le precondizioni per l'avvio del processo di codificazione giunto a compimento nel 2020⁴⁵. Quanto all'insegnamento universitario del diritto romano in questo periodo, si può dire che esso replicava quanto disposto a partire dagli anni '30, nel senso che esso pur presente in misura crescente anche per via del sempre più elevato numero di facoltà di Giurisprudenza, restava pur sempre un corso facoltativo con qualche eccezione e, talvolta, insegnato nell'ambito dei corsi sulla storia dei diritti stranieri⁴⁶.

Quanto all'approccio metodologico, si trattava, per lo più di uno studio 'attualizzante' del diritto romano⁴⁷, volto cioè a individuare regole e istituti utili per il diritto civile vigente, secondo un *modus operandi*, peraltro, non nuovo: esso, infatti, fu elevato a sistema da Savigny nel monumentale *System des heutigen römischen Rechts* non a caso tradotto in italiano da Vittorio Scialoja con il titolo *Sistema del diritto romano attuale*, espressione⁴⁸ con la quale dovevano intendersi per Savigny tutti gli istituti di

⁴² L'espressione è in A. Schiavone, *Alle origini del diritto borghese. Hegel contro Savigny*, Roma-Bari 1984, 62 e, a mio modo di vedere, vuole indicare come la rielaborazione del diritto romano in schemi astratti, specie ad opera della scuola storica e della pandettistica, intente a costruire un 'diritto romano attuale' che potesse fungere da diritto privato comune per l'intera Germania, avesse l'obiettivo di neutralizzare le rivendicazioni del proletariato, che diveniva sempre più attore protagonista della storia.

⁴³ F. De Martino, *Individualismo e diritto romano*, in Id., *Diritto e società nell'antica Roma*, Roma 1979, p. 248 ss.

⁴⁴ La formulazione risale a R. Orestano, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Bologna 1987, p. 457 ss.

⁴⁵ Sul ruolo svolto dalla diffusione del diritto romano nel processo di codificazione in Cina si veda O. Diliberto, *La lunga marcia. Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese* in L. Canfora – U. Cardinale (a cura di), *Disegnare il futuro con intelligenza antica. L'insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo*, Bologna 2012, p. 53 ss. Id., *Chiusura dei lavori. Diritto romano e codificazione cinese tra passato, presente e futuro. Alcune considerazioni*, in *Bidr* 110 (2016) p. 293 ss. Mi sia consentito di rinviare anche a D. Dursi, *Sulle orme di Marco Polo. Il diritto romano in Cina*, in *Rivista di studi politici* 31.1 (2019) p. 139 ss.; Id., *Il Codice Civile Cinese: tra tradizione romanistica e socialismo con caratteristiche cinesi*, in *Tigor* 13.2 (2021) p. 177 ss.

⁴⁶ L. Formichella, *op.cit.*, p. 228 ss.

⁴⁷ O. Diliberto, *La lunga marcia*, cit., p. 63.

⁴⁸ A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017, p. 18 ss. in pagine dense e acute evidenzia come nel titolo dell'opera di Savigny vi fosse un brusco accostamento di due diverse determinazioni cronologiche che, ad avviso dello studioso, chiarivano l'intento di «suggerire l'esistenza, nel campo del diritto, di un autentico cortocircuito fra passato e presente, fra soggettività degli antichi e individualismo dei moderni attraverso cui il tempo storico del pensiero giuridico

origine romana nel loro sviluppo ulteriore, anche laddove questo fosse derivato da origine diversa da quella romana; inoltre, nel diritto romano attuale non doveva ricomprendersi la storia degli istituti per se stessa e quegli istituti che, nonostante risalissero al diritto giustiniano, non fossero stati accolti «nel nostro»⁴⁹. Questa impostazione, come noto, veniva portata alle estreme conseguenze dai Pandettisti, che pure affondano le loro radici nella scuola storica del diritto. Sotto questo profilo Windscheid, senza mezzi termini giungeva ad affermare che «la questione ultima non è di come il diritto romano sia stato in un'epoca qualunque, ma come possiamo attualmente applicarlo»⁵⁰. Una siffatta affermazione mi pare che ben descriva l'approccio dominante degli studiosi di diritto romano in Cina nel torno di tempo che si dipana dalla fine degli anni '80 al recente codice, allorché l'attenzione è stata rivolta quasi esclusivamente allo studio degli istituti che potevano fornire un contributo alla codificazione. Va segnalato, tuttavia, che negli ultimi anni inizia a diffondersi una nuova consapevolezza circa l'importanza dello studio storico del diritto romano⁵¹, in una dialettica che ripercorre, pur con le specificità del caso, il dibattito della romanistica europea di qualche anno fa.

3.1. L'introduzione dello studio del diritto romano nelle facoltà giuridiche cinesi a partire, come abbiamo visto, dal tramonto del '800 impose ben presto la necessità di elaborare materiali didattici per gli studenti. E, in effetti, il primo manuale di diritto romano di cui si ha notizia è un volume pubblicato a Nanchino nel 1903, tradotto dal giapponese. La pubblicistica in materia aumentò notevolmente tra il 1905 e il 1933, potendosi annoverare in questo periodo almeno sette libri destinati all'insegnamento istituzionale del diritto romano⁵². Questa intensa attività implicò anche la progressiva introduzione nel lessico cinese di neologismi di natura giuridica,

romano [...] veniva definitivamente sottratto al suo contesto particolare, per farlo coincidere con quello del cammino stesso dell'incivilimento umano».

⁴⁹ F.C. Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, I, trad. it. V. Scialoja, Torino 1886, p. 31.

⁵⁰ B.J.H Windscheid, *Diritto delle Pandette*, I, trad. it. C. Fadda -P.E. Bensa, Torino 1904, p. 29, §. 10.

⁵¹ Sul punto si rinvia a O. Diliberto, *Sullo stato dei nostri studi in tema di Legge delle XII Tavole*, in *Iura* 64 (2021) p. 499, ove l'autore soffermandosi sul volume *A study on the Laws of the Twelve Tables*, Pechino 2019 rileva come nella Repubblica Popolare Cinese dopo l'approccio 'attualizzante' si stia facendo strada un diverso approccio, nella direzione della progressiva storicizzazione del diritto romano; analogamente, Huang Meiling, *Il Codex Theodosianus lungo la Via della Seta*, in *Koinonia* 45 (2021) p. 311 ss. Sul tema dello studio storico del diritto romano imprescindibile è il rinvio a R. Orestano, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Torino 1963. Come noto, l'autore, titolava l'ultima edizione del libro semplicemente *Introduzione allo studio del diritto romano*, cit. Come si evince, veniva meno l'aggettivo 'storico' in quanto, spiegava Orestano nella prefazione a p. 11 che tale aggettivo faceva supporre che «del diritto romano e di qualsiasi altro diritto positivo vi potesse essere uno 'studio' che non fosse 'storico'». In altre parole, Orestano osservava come parlare di studio storico del diritto finisse per essere una tautologia, non potendo darsi uno studio non storico del diritto.

⁵² Per un'attenta ricognizione di questi lavori si rinvia a L. Colangelo, *L'introduzione*, cit., p. 190 ss.; Ead., *La ricezione*, cit., p. 200 ss.

volti a esprimere i concetti e istituti del diritto romano che venivano illustrati, ulteriormente implementata dalle traduzioni in cinese, in quegli stessi anni, del *Code Napoléon* e del BGB. In taluni casi si trattava di prestiti fonetici, che spesso venivano affiancati da un traduttore semantico⁵³.

Da segnalare, peraltro, un interessante parallelismo con il nostro Paese. Anche in Italia, infatti, come noto, la costruzione della scienza giuridica nazionale ebbe le sue premesse in un incessante lavoro di traduzione delle opere della scienza giuridica francese e tedesca⁵⁴, che consentì un dialogo proficuo e formativo tra la nostra scienza giuridica e le più importanti opere giuridiche pubblicate nel continente europeo, in un lavoro che iniziò sul finire degli anni '30 dell'800 ad opera di Conticini e Capei, come ben posto in evidenza da Antonio Masi⁵⁵, e che si sviluppò nel periodo immediatamente successivo all'unità d'Italia, dando luogo a quella che Alfredo Rocco⁵⁶ definì fase dell'«assimilazione» della cultura giuridica straniera.

Ma in questo lavoro linguistico da parte della nascente scienza giuridica cinese, un ruolo centrale acquisì il vicino Giappone, che, come si accennava, si era già dotato di un codice civile nel 1898 e aveva istituito la prima cattedra di diritto romano nel 1874. Più in generale, il Giappone aveva avviato un confronto con la cultura Occidentale almeno qualche decennio prima rispetto al momento in cui la Cina pure decise di studiare più da vicino la cultura occidentale, in quanto l'*élite* di quel paese da molto tempo aveva più stretti rapporti con il mondo occidentale e olandese, in particolare. Nell'ultimo quarto dell'800, molte furono le traduzioni di opere occidentali, anche giuridiche, che arricchirono il lessico giapponese di nuovi lemmi e, non a caso, il giapponese all'inizio del XX secolo fu un enorme serbatoio di neologismi per il cinese⁵⁷. In questo torno di anni si formò in Giappone anche un apparato terminologico e concettuale di chiara impronta romanistica, come emerge da un dizionario giuridico bilingue francese-giapponese pubblicato in Giappone nel 1886⁵⁸. Un tale apparato soprattutto fatto di neologismi fu quasi integralmente trapiantato nella lingua cinese ad opera dei giuristi cinesi impegnati nella creazione di una terminologia tecnica funzionale alla implementazione delle riforme che i gruppi

⁵³ L. Colangelo, *L'introduzione*, cit., p. 192 ss.; Ead., *La ricezione*, cit., p. 204 e p. 208.

⁵⁴ Per averne un quadro si rinvia a M. T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, I-III, Napoli 1986-87. Più recentemente, F. Furfaro, *Ricezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al «Lehrbuch des Pandektenrechts» di B. Windscheid*, Torino 2016; I. Birocchi, *Traduzioni e cultura giuridica nell'Italia dell'800*, in M. Bassano – W. Mastor (dir.), *Justement traduire*, cit., p. 31 ss.

⁵⁵ A. Masi, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB*, in *I cento anni del Codice Civile Tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana*. Atti del Convegno di Ferrara (26-28 settembre 1996), Padova 2002, p. 79.

⁵⁶ A. Rocco, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni* in *Rivista del diritto commerciale e del diritto delle obbligazioni* 9.1 (1911) p. 288.

⁵⁷ In tal senso F. Masini, *The formation of the Modern Chinese Lexicon and its Evolution Toward a National Language: the Period from 1840 to 1898*, Berkley 1993, p. 89 e p. 104.

⁵⁸ Fujibayashi Tadayoshi – Kada Kuninori, *仏和法律字彙 (Futsuna horitsu jii)*, Tokyo 1886.

dirigenti del Paese di Mezzo intendevano perseguire agli albori del XX secolo, nonostante in quegli stessi anni i rapporti tra i due Paesi fossero ridotti al minimo a causa della guerra sino-giapponese del 1894-1895 con la prevalenza dei nipponici⁵⁹. Tutto ciò era, del resto, ovviamente favorito dalla notevole vicinanza culturale e linguistica tra i due Paesi dell'estremo Oriente e dal sempre crescente numero di studenti cinesi che venivano inviati a studiare in Giappone⁶⁰.

3.2. Questa fase, caratterizzata dalla costruzione di un lessico giuridico nuovo e da una notevole attività di traduzioni di testi sul diritto romano e sulla traduzione romanistica andò progressivamente scemando, fino ad arrestarsi quasi del tutto nella fase, già evocata, del 'nichilismo giuridico'.

Con la fine degli anni '70 inizia una nuova fase di recepimento del diritto romano, caratterizzata, questa volta, da un approccio diretto con le fonti romane e la traduzione dei testi del *Corpus Iuris*. Più in dettaglio, tra il 1982 e il 1987 vengono pubblicati ben 4 manuali di diritto romano, ma, soprattutto, nel 1989 vengono tradotte in cinese le Istituzioni di Giustiniano. Si tratta, però, ancora di una traduzione dall'inglese. In questa seconda fase, peraltro, un ruolo centrale hanno svolto alcune università italiane, le quali hanno contribuito a fornire gli strumenti affinché gli studiosi cinesi potessero rivolgersi direttamente ai testi latini. Così, infatti, nel 1992 viene avviata in Cina la pubblicazione di alcuni titoli del Digesto giustiniano in cinese, tradotti direttamente dal latino, impresa che, fortemente sostenuta da Sandro Schipani, si è protratta fino al 1999 con la pubblicazione di ben 6 volumi di frammenti scelti. Sull'onda lunga di questa iniziativa, nel 1996 ad opera di Huang Feng furono tradotte in cinese le Istituzioni di Gaio e nel 1999 ad opera di Xu Guodong vengono nuovamente tradotte in cinese le *Institutiones* di Giustiniano, ma questa volta senza la mediazione di altre lingue occidentali.

Proprio Huang Feng⁶¹, uno dei massimi protagonisti di quella stagione di traduzioni delle fonti romane in cinese, direttamente dal latino, riflettendo, ormai diversi anni or sono, su quella esperienza in occasione di un convegno dedicato al latino del diritto, si soffermava sulle problematiche della traduzione in cinese delle fonti romanistiche. In particolare, l'autore poneva in rilievo come funzione della traduzione fosse quella di costruire ponti tra diverse culture ma evidenziava come la principale difficoltà della traduzione giuridica fosse da individuarsi nella complessità dei concetti espressi nei termini giuridici. Più in particolare, egli poneva in rilievo come alcuni lemmi giuridici latini di primaria importanza, quali ad esempio, *actio* e *ius*, esprimano una molteplicità di concetti e, dunque, per la traduzione in cinese occorre utilizzare parole diverse, a seconda del contesto, il che, evidentemente, presuppone

⁵⁹ L. Colangelo, *L'introduzione*, cit., p. 183 ritiene che la vittoria dei giapponesi avrebbe spinto la Cina verso la modernizzazione che necessitava dell'apertura verso il mondo occidentale.

⁶⁰ S. Porcelli, *Diritto*, cit., p. 279 ss.

⁶¹ Huang Feng, *Problemi della traduzione in cinese delle fonti romanistiche: difficoltà e soluzioni*, in S. Schipani – A. Savoletto (a cura di), *Il latino*, cit., p. 361 ss.

un lavoro di interpretazione. Sotto questo profilo, anche per le ragioni che osserveremo tra breve, suscitano particolare interesse le riflessioni dell'autore sul vocabolo *culpa*, che – spiega – viene tradotto con la parola 过错 (*Guo Cuo*) se si riferisce alla volontarietà dell'atto illecito comprensiva anche del dolo; se, invece, il termine colpa è utilizzato solo per indicare la forma di colpevolezza distinta dal dolo si usa la parola cinese 过失 (*Guo Shi*). Ulteriore difficoltà, su cui pure si è soffermato Huang Feng, si riscontra in riferimento a quelle parole latine che esprimono istituti inesistenti nel diritto cinese, nel qual caso si è proceduto, appunto, alla creazione di nuove parole: l'autore segnala, in proposito, tra le altre, le parole 使用借贷 (*Shi Yong Jie Dai*) e 消费借贷 (*Xiao Fei Jie Dai*), per indicare, rispettivamente, il comodato e il mutuo, che nell'antico diritto cinese erano indicati con la stessa parola 借贷 (*Jie Dai*) che significa, appunto, prestito.

Infine, Huang Feng ricorda come in taluni casi, più che una traduzione letterale si è resa necessaria «una “interpretazione sostanziale” in base al contenuto dell'istituto riflesso da ciascun termine, indipendentemente [...] dalle accezioni linguistiche delle parole». In sostanza, ancora una volta, si torna a Cicerone.

Certo è che ciò ha dato impulso a una nuova pubblicistica in materia di diritto romano, questa volta con diretta citazione delle fonti latine e porta anche alla traduzione in cinese di alcuni ‘classici’ della romanistica italiana del '900, come le *Istituzioni di diritto romano* di Pietro Bonfante e la *Storia del diritto romano* di Giuseppe Grosso, i primi due volumi della *Storia della Costituzione Romana* di Francesco De Martino e, più in generale, di alcune opere assai rilevanti della scienza giuridica italiana⁶²; peraltro, il richiamato fermento ha suscitato l'interesse anche per la traduzione dei classici della letteratura latina, ad iniziare dalle principali opere di Cicerone, pure fondamentali per lo studio del diritto e non solo.

In questi stessi anni, vengono tradotti in cinese il Codice Civile Italiano e il Codice Penale Italiano, rispettivamente, nel 1997 e nel 1998⁶³. Sono gli anni nei quali proliferano in Cina composti trisillabici che terminano con il suffisso 化 (*Hua*), a partire dalla parola 法律化 (*Fa Lv Hua*), che significa legalizzazione, la quale – è stato rilevato⁶⁴ – avrebbe contrassegnato «la definitiva conversione del sistema giuridico cinese ai modelli di marca occidentale».

Alla luce di ciò, del resto, non è un caso che qualche anno dopo, nei primi anni duemila, sia stata avviata un'intensa attività di traduzione in italiano sotto gli auspici dell'Osservatorio sulla codificazione e sulla formazione del giurista in Cina nel quadro del Sistema giuridico romanistico diretto dal romanista Sandro Schipani, delle principali leggi sulle

⁶² Si pensi, a titolo d'esempio, alla traduzione dell'*Introduzione allo studio del diritto comparato* di Rodolfo Sacco o ai *Principi di diritto amministrativo* di Giampaolo Rossi.

⁶³ Su tutto ciò si rinvia a Huang Feng, *op. cit.*, p. 361 ss. L. Colangelo, *L'introduzione*, cit., p. 201 ss. Da segnalare che nel 2017 è stato anche tradotto in cinese il Codice di procedura Civile italiano.

⁶⁴ M. Timoteo, *Fare cose*, cit., p. 250 s.

singole parti del diritto civile della Repubblica Popolare Cinese⁶⁵, promulgate dalla metà degli anni '80, nell'ambito di una strategia dei piccoli passi verso il codice civile⁶⁶. In effetti, anche questo lavoro è stato, quanto meno, semplificato dall'accoglimento nella lingua cinese di concetti e lessico di impronta romanistica. D'altra parte, il suddetto lavoro ha avuto anche il merito di fissare dei significanti in italiano utili a esprimere alcuni concetti cinesi, come vedremo appresso, e, del pari, ad agevolare le successive traduzioni.

Potremmo continuare, ma l'aspetto che qui interessa rilevare è la funzione svolta dal diritto romano, che, come si accennava, ha posto i pilastri per la costruzione di un ponte tra le due culture. In effetti, come noto, il diritto romano ha dato luogo ad un fenomeno analogo a quello verificatosi con riferimento alla lingua latina, ma su scala assai più ampia. Esso, cioè, così come il latino ha dato vita alle lingue neolatine, ha dato luogo a diversi diritti «neoromani», caratterizzati da un sistema comune, *id est* un comune impianto complessivo, categorie sovrapponibili, linguaggio comprensibile all'interno del sistema medesimo e, altresì, una scienza giuridica che impiega le medesime tecniche ermeneutiche per la comprensione dei testi⁶⁷.

4. Spigolature di un confronto asimmetrico

Abbiamo fin qui analizzato, sia pur *en passant*, l'emergere delle precondizioni che hanno consentito alla Cina di sviluppare un sistema giuridico e un linguaggio del diritto a noi familiare e abbiamo affrontato 'a volo d'uccello' i principali problemi posti dalle traduzioni, dalle traduzioni giuridiche e le questioni in concreto sorte nelle prime attività di traduzione dei testi del *Corpus Iuris* dal latino al cinese. Dopo aver, dunque, scrutato negli anfratti più lontani il 'dietro le quinte' della traduzione del codice civile della RPC, racconteremo, ora, alcuni dei più significativi confronti tra autrice della traduzione e curatori, anche al fine di mostrare in concreto la negoziazione di cui si parlava nelle battute iniziali di queste pagine, una negoziazione, tuttavia, asimmetrica, in quanto noi curatori non conosciamo la lingua cinese: pertanto, ci siamo sempre e solo limitati a indicazioni su cui poi avrebbe deciso la traduttrice.

⁶⁵ La collana, tra i cui animatori vanno annoverati, principalmente Giuseppe Terracina, Laura Formichella ed Enrico Toti, è oggi pervenuta al dodicesimo volume. Tra le più importanti leggi tradotte si segnalano quella sui principi generali del diritto civile del 1986, quella sui diritti reali, quella sui contratti.

⁶⁶ Su questa tappa del tormentato processo di codificazione cinese, si rinvia a D. Dursi, *Sulle orme*, cit., 143; Id., *Il Codice*, cit., p. 180.

⁶⁷ In tal senso O. Diliberto, *Sulla formazione del giurista (a proposito di un saggio recente)*, in *Rivista di diritto civile* 51 (2005) p. 109 ss.

Ci si limiterà, per ovvie ragioni, a una rassegna dei casi discussi, non potendosi soffermare *funditus* sulle ragioni e sulle problematiche teoriche emerse nella discussione.

In primo luogo, l'idea di compiere l'impresa era sempre circolata nel nostro gruppo di ricerca che, da molti anni monitorava i lavori preparatori e, a vario titolo e in molteplici occasioni, aveva partecipato alla discussione degli stessi. Ad ogni modo, abbiamo materialmente intrapreso i lavori all'indomani dell'approvazione definitiva del testo, contagiati dall'entusiasmo di Huang Meiling.

Le difficoltà sono emerse sin dalla traduzione dei primi articoli.

Così, all'art. 1 sono sorte discussioni in riferimento all'espressione 民事主体 (*Min Shi Zhu Ti*). Questi logogrammi, secondo una traduzione letterale, avrebbero dovuto essere resi con 'soggetto di diritto civile', ma si sarebbe trattato di un'espressione quanto meno desueta nel lessico giuridico italiano. Poiché con essa si intendono i titolari di interessi giuridicamente rilevanti in materia civile e, posto che l'espressione si trova nel codice civile e che, dunque, non si pongono margini di ambiguità, abbiamo deciso di renderla, semplicemente, come 'soggetti di diritto'.

Il medesimo problema si poneva con riguardo alle espressioni 民事法律关系 (*Min Shi Fa Lv Guan Xi*), di cui, *ex multis*, all'art. 5, letteralmente rapporti giuridici civili, resa con 'rapporti giuridici' e con l'espressione 民事法律行为 (*Min Shi Fa Lv Xing Wei*), 'negozio giuridico civile' assai ricorrente nel codice, ma scolpita nell'art. 133, ove ne è fissata la definizione di chiara impronta pandettista⁶⁸: anche qui si è optato per l'eliminazione dell'aggettivo 'civile'.

Proseguendo secondo l'ordine degli articoli, a lungo ci siamo confrontati sull'espressione 撤销 (*Che Xiao*). Essa, infatti, indica in primo luogo l'annullamento di un negozio per i vizi della volontà. Tuttavia, l'espressione può significare anche 'revocare' e, dunque, per la traduzione in italiano, assoluto rilievo assume il contesto. Così, ad esempio, nell'art. 36 del codice che disciplina l'intervento con il quale il Tribunale del popolo a garanzia degli interessi di un soggetto incapace di agire o parzialmente incapace, rimuove il tutore, in presenza di condotte di quest'ultimo dannose per il soggetto medesimo. Ebbene, in un siffatto contesto, ove l'espressione è impiegata nel senso di far venir meno la qualifica di tutore, essa non poteva essere resa in italiano come annullamento della qualifica del tutore, ma, più propriamente, come revoca della qualifica del tutore.

La stessa espressione appare anche, ad esempio, all'art. 69 punto quattro, ove sono elencati i casi in cui può verificarsi lo scioglimento di una persona giuridica. Al punto quattro, l'espressione è adoperata per indicare, quale causa di scioglimento, l'intervento dell'autorità preposta, volto a togliere una licenza precedentemente concessa. Anche in questo caso si capisce come sarebbe stato incongruo tradurre in

⁶⁸ Mi sia consentito rinviare a D. Dursi, *Il Codice*, cit., p. 181.

italiano «annullamento della licenza», essendo, invece, certamente più consono renderlo con «revoca della licenza».

Particolarmente problematica è risultata, poi, la traduzione dell'art. 62. L'articolo reca la disciplina della responsabilità per i danni causati dal rappresentante legale di una persona giuridica nell'esercizio delle sue funzioni. Le difficoltà sorgevano non tanto per il senso di fondo dell'articolo, piuttosto chiaro, quanto per la individuazione della migliore resa possibile in italiano di alcuni concetti, che in esso apparivano tutti insieme, ma destinati a ricorrere frequentemente in tutto il codice. Nello specifico, le difficoltà sono sorte con riferimento a ben tre espressioni.

Approfondite discussioni, in primo luogo, ha suscitato la locuzione 承担民事责任 (Cheng Dan Min Shi Ze Ren). La traduzione letterale suonerebbe «assumersi la responsabilità civile», ovviamente di volta in volta coniugata in riferimento al soggetto responsabile, cioè, 'il danneggiante si assume la responsabilità civile'. In questo caso, a fronte della peculiare fraseologia impiegata in cinese, si è ritenuto preferibile far ricorso al verbo 'rispondere', secondo il lessico adoperato nel codice italiano in materia di responsabilità civile, per cui nella traduzione si leggerà nei molteplici luoghi in cui è impiegata la frase in discussione, 'il danneggiante risponde'. Peraltro, è appena il caso di segnalare come il termine responsabilità derivi, sotto il profilo etimologico, dal verbo *respondere*⁶⁹ e si presenti come sostantivo astratto. La scelta operata nella traduzione, dunque, pur rispettosa del significato sostanziale, d'altra parte potrebbe celare la tendenza ad astrarre del codice. Da questo punto di vista, tuttavia, se, da un lato, occorre rilevare, come si segnalava in apertura, che la negoziazione in cui si concretizza l'attività di traduzione impone che «per ottenere qualcosa si rinuncia a qualcosa d'altro [...] alla luce dell'aureo principio per cui non si può avere tutto»; d'altra parte, il lemma responsabilità è comunque sovente impiegato nella traduzione; infine, sotto questo profilo, occorre rilevare come la tendenza di cui si diceva si coglie costantemente nel codice, dunque, nel caso di specie, sulla base di una valutazione complessiva, si è ritenuto di poter rinunciare senza troppe conseguenze all'approccio astratto adoperato dal codice.

Nell'art. 62, poi, è impiegata la parola 过错 (Guo Cuo), che, tradotta alla lettera, sarebbe 'colpa'. È stato forse questo il vocabolo su cui ci siamo più a lungo confrontati. In effetti, è stato subito chiaro che non avremmo potuto limitarci a usare il termine colpa, poiché il lettore italiano avrebbe immediatamente pensato a ipotesi di negligenza, imprudenza, imperizia, laddove, il termine cinese, come peraltro abbiamo osservato già nelle pagine precedenti, si riferisce anche all'intenzionalità, utilizzando in cinese il termine 过失 (Guo Shi) per riferirsi alla colpa come la si

⁶⁹ Sul punto si veda S. Schipani, *Lex Aquilia. Culpa. Responsabilità*, in F. Milazzo (a cura di), *Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano* (Copanello 4-7-giugno 1990), Napoli 1992, part. p. 159 ss.; più recentemente, si veda anche M.A. Foddai, *Responsabilità: origine e significati*, in *Diritto@storia* 10 (2011-12) *online*, consultabile al seguente *link*: <https://core.ac.uk/download/pdf/11693996.pdf>.

intende in Italia. In altre parole, il lemma in esame indica il complesso degli elementi psicologici per la riconducibilità del fatto dannoso al soggetto agente, una nozione che potrebbe evocare quella di colpevolezza. In effetti ci siamo anche a lungo interrogati in merito alla possibilità di impiegare tale parola nella traduzione e, tuttavia, sono prevalse le ragioni contrarie. In primo luogo, si è ritenuto di evitare l'impiego di una nozione così pregnante in quanto si tratta di un concetto eminentemente penalistico; in secondo luogo, si è constatato come nel codice civile italiano esso non si riscontri mai; inoltre, il medesimo concetto, pure presente nel diritto cinese, è espresso dalla parola 有罪 (*You Zu*). Tutto ciò premesso, si è ritenuto di sciogliere la parola nell'espressione «in dolo o in colpa» che, rispettosa del significato del lemma cinese, non pone margini di ambiguità per il lettore italiano.

Quanto al lemma 追偿 (*Zhui Chang*), che tradotto letteralmente sarebbe «recuperare» o anche «rimborsare» abbiamo ritenuto preferibile impiegare un termine connotato da maggiore tecnicismo, cioè 'rivalersi'. Bisogna, però, altresì notare come il legislatore cinese abbia impiegato il medesimo lemma sia per indicare genericamente le ipotesi nelle quali si agisca per ripetere dai condebitori, in presenza di solidarietà passiva, la quota di ognuno di essi, che nel nostro ordinamento è propriamente il regresso, sia l'ipotesi nella quale non vi è solidarietà tra condebitori, ma sussiste il diritto in capo ad un soggetto di recuperare da un altro soggetto le somme pagate: emblematico è il caso del diritto di rivalsa dell'assicuratore per l'ipotesi in cui abbia risarcito il danno a seguito di incidente, ma può rivalersi nei confronti dell'assicurato qualora si siano verificate gravi violazioni del Codice della Strada. Per vero, anche nel linguaggio giuridico italiano talvolta i due termini sono adoperati in modo promiscuo, benché come evidenziato anche di recente dalla Cassazione⁷⁰, si tratti di istituti diversi. Nella traduzione, pur evitando un approccio rigido sul punto, ogni qualvolta ricorreva la parola in questione, ci siamo orientati a seconda che emergesse in maniera chiara il profilo della solidarietà passiva tra coobbligati, nel qual caso abbiamo utilizzato il termine regresso. In tutti gli altri, invece, abbiamo impiegato «rivalsa».

Qualche problema, poi, si è posto per fissare la denominazione di particolari persone giuridiche proprie del modello cinese e qui da noi inesistenti o per l'individuazione della designazione degli organi di queste: tali questioni sono sorte, ad esempio, negli articoli 88, 92. In questi casi, nei limiti del possibile, si è dato luogo a traduzioni 'calco'. Allo stesso modo si è proceduto per la traduzione dei nomi delle

⁷⁰ Cass. civ. sez. I, 20 giugno 2000 n. 8371, ove così leggiamo: «l'azione di rivalsa presuppone che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore; la medesima non è pertanto ipotizzabile nel caso di più debitori tenuti in solido a risarcire il danno derivante da un fatto ad essi imputabile, in quanto ciascuno è obbligato nei confronti del danneggiato per l'intero, salva l'azione di regresso di colui che abbia corrisposto l'intero credito nella misura determinata». Più di recente, nello stesso senso si veda Ord. Cass. civ. sez. III del 9 novembre 2020 n. 25087.

organizzazioni economiche collettive di villaggio, di quartiere e così via, pure frequentemente ricorrenti nel codice.

Questione per certi versi simile si è, altresì, posta con riferimento alla denominazione dei singoli diritti reali su cosa altrui che presentano evidenti 'caratteristiche cinesi'⁷¹, benché siano riconducibili allo schema a noi familiare dell'*uti frui*⁷². Peraltro, nella sostanza, con riguardo a queste figure si sono accolte le denominazioni già fissate nella traduzione della legge sui diritti reali – tra le più importanti leggi sulle singole parti del diritto civile che hanno preceduto il codice – ad opera di Giuseppe Terracina⁷³. Peraltro, in materia di diritti reali di godimento, giova pure evidenziare come essi siano complessivamente indicati con l'espressione 用益物权 (*Yong Yi Wu Quan*), che, letteralmente, avremmo dovuto tradurre come «diritti reali di uso e godimento», espressione che rinvia immediatamente al concetto di usufrutto, pur non contemplato come specifico diritto reale su cosa altrui nel codice cinese, ma che abbiamo preferito rendere con «diritti reali di godimento», tanto più in ragione del rilievo che essa è impiegata come categoria generale per indicare i diversi singoli diritti.

Passando alla materia delle obbligazioni, approfondita attenzione è stata dedicata al termine 解除 (*Jie Chu*) che appare, ad esempio, negli artt. 136.2, 384, 562, 563, 566. Esso, tradotto in italiano, potrebbe essere reso sia con risoluzione, sia con recesso. Nel nostro ordinamento, come noto, trattasi di due istituti distinti, tanto che l'uno non trova disciplina nella parte del contratto in generale, ma in singoli contratti; l'altra, invece, è normata nella parte del contratto in generale, ma spesso subisce deroghe e specificazioni nella disciplina dei singoli contratti⁷⁴. Ciò determina, dunque, che il recesso deve essere previsto nel contratto o da una previsione normativa, laddove si può sempre ricorrere alla risoluzione, in presenza dei suoi presupposti applicativi, quali, ad esempio, l'inadempimento o l'eccessiva onerosità sopravvenuta.

⁷¹ In tal senso Xu Diyu, *Il modello cinese di codificazione. Introduzione*, in O. Diliberto, D. Dursi, A. Masi (a cura di), *Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese*, trad. it. di Huang Meiling, Pisa 2021, p. XVII.

⁷² R. Cardilli, *Tradizione civilistica e rapporti con la terra in Cina*, in S. Schipani-G. Terracina (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Le nuove leggi cinesi e la codificazione: la legge sui diritti reali*, Roma 2009, ora in R. Cardilli-S. Porcelli, *Introduzione*, cit., p. 160 ss., Id., *Diritto cinese e tradizione romanistica alla luce del nuovo codice della RPC*, in *Mondo cinese. Rivista di studi sulla Cina contemporanea* 167 (2019) 32, ora in R. Cardilli-S. Porcelli, *Introduzione*, cit., p. 76, il quale opportunamente evidenzia come nei diritti reali su cosa altrui cinesi, l'altruità, *rectius*, alienità, debba essere intesa dello Stato o eventualmente delle organizzazioni collettive e non già di un altro privato, essendo molto limitato il ruolo della proprietà privata nel codice cinese; sulla riconducibilità all'*uti frui* dei diritti reali su cosa altrui nel codice cinese si vedano S. Porcelli, *Il nuovo codice civile della Repubblica popolare cinese. Osservazioni dalla prospettiva del dialogo col la tradizione romanistica* in *Studius Iuris* 7-8 (2020) p. 816, ora in R. Cardilli-S. Porcelli, *Introduzione*, cit., p. 102.

⁷³ *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese. Vol. V: Legge sui diritti reali*, trad. it. di G. Terracina, Torino 2008, p. 57 ss.

⁷⁴ Sul recesso e sulla risoluzione si rinvia a G. De Nova, *Recesso e risoluzione nei contratti. Appunti da una ricerca*, in Id., (a cura di), *Recesso e risoluzione nei contratti*, Milano 1994, p. 1 ss.

Infine, non potendo affrontare il tema *ex professo*, si deve, altresì, segnalare la almeno parziale diversità di effetti tra i due istituti.

La mancata distinzione lessicale tra le due ipotesi nel diritto cinese poneva l'alternativa o di tradurre sempre come risoluzione, essendo una categoria di portata più ampia o di distinguere caso per caso, senza però precisi appigli che potessero indurre per una soluzione piuttosto che un'altra. In ragione di tanto, onde evitare di superare il limite del 'tradimento consentito', abbiamo, in linea di massima, ritenuto di tradurre sempre con 'risoluzione', anche perché il vocabolo sembra impiegato alla stregua di un rimedio previsto in generale.

La rievocazione del confronto tra autrice e curatori potrebbe proseguire con ulteriori esempi, ma quelli riportati mi sembrano idonei a evidenziare come anche in questa traduzione siano sorte tutte le problematiche tipiche di ogni traduzione giuridica e segnalate nelle prime pagine di questo contributo; del pari, mi sembra che essi siano stati in grado di mostrare come le discussioni si siano svolte su basi concettuali comuni, cioè quell'alfabeto giuridico comune, forgiato sul diritto romano, di cui pure si è detto.

5. Considerazioni conclusive

È il momento di concludere. Nelle pagine che precedono abbiamo ripercorso le problematiche della traduzione, già oggetto di riflessione di illustri pensatori e studiosi del diritto e le tappe che hanno lentamente avvicinato sotto il profilo giuridico due mondi distanti. Proprio il percorso di avvicinamento, peraltro, spiega, almeno in certa misura, la ragione per cui siano stati quattro romanisti a occuparsi di questa traduzione. Si è proposta, poi, una carrellata delle principali discussioni svolte tra la traduttrice e i curatori sui profili di maggiore difficoltà posti dalla traduzione in questione che ha mostrato in concreto il processo di negoziazione di cui parlava Eco.

Certo è che ogni esperienza di traduzione impone lo sforzo di provare a comprendere la cultura di provenienza del testo che si vuole volgere in altra lingua e dunque obbliga ad emanciparsi da strutture di ragionamento stratificate e da concetti assunti come verità metastoriche, valide in ogni tempo e in ogni luogo. Ciò tanto più in riferimento al diritto, che è, pur sempre, un fenomeno storico. È uno sforzo di mediazione di enorme portata, ma tutto ciò è possibile solo in presenza di una comunicabilità che, nel caso in esame, è stata anche edificata attraverso intensi scambi realizzati negli ultimi decenni e negli ultimi anni in particolare. Ciò ha consentito anche il solidificarsi di rapporti umani tra studiosi – mi riferisco, in particolare alla traduttrice e ai curatori – che, pur di generazioni diverse, hanno sviluppato una notevole sintonia. Senza questo trascorso, con ogni probabilità, la traduzione del codice di un Paese così lontano e così diverso avrebbe avuto una gestazione più complessa e, inevitabilmente, più lunga. L'obbiettivo era

Domenico Dursi

Frammenti del backstage: del tradurre che è anche un po' tradire

semplicemente quello di porre un ulteriore tassello nella cooperazione scientifica tra i due Paesi e di porre a disposizione di studiosi e operatori del diritto un utile strumento per potersi orientare meglio nell'ordinamento giuridico cinese.

Non è compito di chi scrive, evidentemente, giudicare gli esiti della traduzione, benché non sfugga che si tratti di un primo tentativo e, già solo in quanto tale, migliorabile.

Quel che però non posso esimermi dal dire è che si è trattato di un lavoro appassionante, un percorso di ricerca di grande fascino intellettuale, che mi ha arricchito anche perché mi ha consentito un costante confronto con alcuni dei Maestri delle nostre discipline. In definitiva, non posso che dirmi onorato di aver contribuito a questa impresa.

ABSTRACT: After analysing the main issues related to translation and legal translation in particular, the paper specifically describes some profiles of the translation work of the Chinese Civil, made possible by the progressive acceptance of Roman law, which laid the foundations for a common legal alphabet with much of the world also with China.

KEYWORDS: People's Republic of China Civil Code - Roman law - translation - Western legal tradition - Chinese legal tradition

Domenico Dursi – Ricercatore a tempo determinato (tipo B) di Diritto romano e diritti dell'antichità presso Sapienza Università di Roma (domenico.dursi@uniroma1.it)